

RISOLUZIONE N. 2/DPF



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE**

Roma, 13 giugno 2007

Prot.n.7876 /2006/DPF/UFF

*All'Accademia Nazionale dei Lincei*  
Via della Lungara, 10  
00165 - ROMA

**OGGETTO:** Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Accademia Nazionale dei Lincei.  
Esenzione.

L'Accademia Nazionale dei Lincei, istituzione di alta cultura ai sensi del D. M. 2 agosto 2001, ed ente di alto rilievo ai sensi del D.P.C.M. 6 aprile 2006, ha chiesto di conoscere se gli immobili da essa posseduti siano esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Al riguardo, si fa presente che l'art. 3 del D. Lgs. Lgt. 28 settembre 1944, n. 359, dispone che *"L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa"*.

L'ICI è stata istituita successivamente a detta norma dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel quale non vi è alcuna disposizione che deroghi espressamente all'art. 3 del D. Lgs. Lgt. n. 359 del 1944 che prevede un'esenzione di carattere soggettivo, disposta esclusivamente a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei, per le particolari finalità istituzionali ad essa attribuite.

Tale caratteristica comporta che l'esenzione in discorso debba ritenersi prevalente rispetto a tutte le tipologie di esenzione ed in particolare a quelle di cui all'art. 7, comma 1, lettere *c)* e *i)* del D. Lgs. n. 504 del 1992, che pure potrebbero in linea principio ritenersi applicabili, anche se hanno un ambito di operatività indubbiamente più ristretto.

L'art. 7, comma 1, lettere c), del D. Lgs. n. 504 del 1992, infatti, accorda l'esenzione per "*i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*" che possono essere esonerati dal pagamento del tributo solo a condizione che dall'utilizzazione degli stessi "*non derivi alcun reddito*".

Valutazioni analoghe possono essere svolte anche in relazione al citato art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, che prevede l'esenzione per immobili "utilizzati" e - come specificato dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 2007 - "posseduti" dai soggetti di cui all'art. 73 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, purchè vengano destinati esclusivamente allo svolgimento di specifiche attività, tra cui quelle culturali e non abbiano esclusivamente natura commerciale, come disposto dall'art. 7, comma 2-bis del d. l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sostituito dall'art. 39 dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Né, a sostenere la tesi contraria, sembrano pertinenti le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione che in alcune sentenze (*ex plurimis*: Sent. n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003) ha ravvisato l'avvenuta abrogazione dell'art. 3 del D. Lgs. Lgt. n. 359 del 1944 limitatamente alle sole imposte di registro ed ipotecarie e catastali. Le argomentazioni della Corte di Cassazione sono sostanzialmente fondate sulla circostanza che il legislatore della riforma tributaria del 1972 ha voluto dettare una nuova disciplina delle esenzioni in materia di imposte indirette, con la preventiva abrogazione di ogni norma che prevedesse esenzioni o agevolazioni di qualsiasi natura. Occorre, infatti, ricordare che l'art. 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, hanno stabilito espressamente che le esenzioni e le agevolazioni relative ai erariali tributi in questione "*previste da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972 si applicassero fino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive, e comunque non oltre 31 dicembre 1974.*" (Cass. Sent. n. 7166 del 2002).

Dall'insieme delle argomentazioni innanzi svolte si può, pertanto, affermare che ancora sussiste in materia di ICI l'esenzione soggettiva riconosciuta dall'art. 3 del

D. Lgs. Lgt. n. 359 del 1944 all'Accademia Nazionale dei Lincei, proprio perché non vi è alcuna specifica norma che disciplina il tributo comunale che abbia derogato espressamente alla suddetta disposizione.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**